



Città di
Lonato del Garda

ORDINANZA SINDACALE n. 213 del 12/07/2026

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica a seguito dell'incendio presso lo stabilimento della ditta Valli Spa di Lonato del Garda ubicata in via Mantova, Traversa Prima - Integrazione dell'ordinanza n. 212 del 12/07/2026

Il Sindaco
(Nicola Bianchi)

– **PREMESSO CHE**

- in data odierna, 12 luglio 2026, intorno alle ore 14,00 si è verificato un incendio all'interno dello stabilimento VALLI SPA con sede a Lonato del Garda, in via Mantova Traversa Prima, e che lo stesso ha riguardato materiali plastici stoccati al suo interno e altri ancora da identificare;

- al momento, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco di Brescia, Mantova e Verona;

DATO ATTO che in loco sono intervenuti anche la Polizia Locale, le Forze di Polizia, ARPA e che si è sviluppata una grande colonna di fumo;

RICHIAMATO il provvedimento n. 212 del 12/07/2026 con il quale il sottoscritto ordinava alla popolazione situata presso lo stabilimento VALLI SPA con sede a Lonato del Garda, in via Mantova Traversa Prima, a tenere chiuse le finestre e non stazionare all'esterno, fino alla revoca del presente provvedimento;

ATTESO che l'ATS ha reso nota la necessità di integrare la predetta ordinanza specificando che gli obblighi debbano riguardare la popolazione e le attività ubicate entro un raggio di 1 km, introducendo alcune limitazioni in ordine all'assunzione di alimenti e acqua lasciati all'aperto nonché delle prescrizioni in ordine agli animali da affezione e da cortile;

RITENUTO di recepire le predette limitazioni e prescrizioni;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria ed ambientale, nell'ambito delle competenze statali e regionali;
- l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente l'adozione di provvedimenti urgenti per la tutela dell' incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

OMESSA, in considerazione dell'urgenza, la comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento (art. 7 della L. 241/90 e s. m. e i.);

Tanto richiamato e premesso, il Sindaco,

ORDINA
per i motivi esposti in premessa

- alla popolazione e alle attività situate entro un raggio di 1 km dallo stabilimento VALLI SPA con sede a Lonato del Garda, in via Mantova Traversa Prima:
 - a) a tenere le finestre chiuse ed evitare di stare all'aperto
 - b) evitare l'assunzione di alimenti o acqua lasciati all'aperto e potenzialmente contaminati dalla ricaduta di ceneri, particolato o altri prodotti della combustione derivanti dall'incendio.
 - c) non mangiare la frutta e verdura del proprio raccolto in attesa di ulteriori aggiornamenti.
 - d) mantenere, per quanto possibile, gli animali da affezione e da cortile all'interno di locali chiusi. Evitare che gli stessi assumano alimenti o acqua lasciati all'aperto e potenzialmente contaminati dalla ricaduta di ceneri, particolato o altri prodotti della combustione derivanti dall'incendio.
 - e) provvedere a custodire e proteggere adeguatamente le scorte di alimenti e acqua destinate alle persone e animali, al fine di prevenirne la contaminazione.

La presente ordinanza modifica ed integra l'ordinanza contingibile e urgente n. 212 del 12/07/2026

DISPONE

Il presente provvedimento:

- venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line
- venga trasmesso via pec ai seguenti enti e uffici, per le verifiche di competenza:

POLIZIA LOCALE DI LONATO DEL GARDA, Piazza Martiri della Libertà al seguente indirizzo: polizialocale@pec.comune.lonato.bs.it;

COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI LONATO DEL GARDA con sede a Lonato del Garda in via S. D'Acquisto 1, al seguente indirizzo: tbs21186@pec.carabinieri.it;

PREFETTURA DI BRESCIA con sede a Brescia in piazza Paolo VI 16, al seguente indirizzo: protocollo.prefbs@pec.interno.it

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA al seguente indirizzo: com.prev.brescia@cert.vigilfuoco.it;

ATS DI BRESCIA - Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia - al seguente indirizzo
pec: protocollo@pec.ats-brescia.it;

ARPA BRESCIA Via Cantore, 20 25128 BRESCIA - al seguente indirizzo pec:
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Lonato del Garda, lì **12/07/2026**



Il Sindaco
(Nicola Bianchi)

Il presente documento informatico è stato sottoscritto
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)